




Comune di Pontenure
PROVINCIA DI PIACENZA



REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Servizi armati

Armi e strumenti in dotazione

Art. 3 - Armi in dotazione

Art. 4 - Assegnazione dell'arma e modalita' di porto.

Art. 5 - Casi di porto dell'arma

Art. 6 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

Art. 7 - Strumenti in dotazione individuale

Art. 8 - Strumenti di autotutela

Art. 9 - Caratteristiche degli strumenti di autotutela

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge e di regolamento

Art. 11 - Entrata in vigore

Disposizioni Generali

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di armamento del Servizio di Polizia Municipale e di assegnazione degli strumenti individuali di difesa personale, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24, e della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e tra i Principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

Art. 2 (Servizi armati)

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge n.65 del 1986, così come Modificato dall'art. 17, comma 134, della Legge 15 maggio 1997, n.127, il Personale del *Servizio di Polizia Municipale* porta l'arma comune da sparo, senza licenza, purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, nei termini e nelle modalità di cui al successivo articolo 6, commi 1 e 3.

Armi e strumenti in dotazione

Art.3 (Armi in dotazione)

1. Gli appartenenti al Servizio, a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al *Servizio di Polizia Municipale* del 4 marzo 1987, n.145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. L'Arma assegnata in dotazione agli appartenenti al *Servizio di Polizia Municipale* e' la pistola semiautomatica, con caricatore di riserva, appartenente ai modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della Legge 18.04.1975 n. 110 e successive modificazioni.

Art. 4 (Assegnazione dell'arma e modalità di porto)

1. L'arma di cui all'art. 3 e' assegnata solo al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.5 della Legge n. 65 del 1986.
2. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 154, l'arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.
3. L'arma è assegnata al personale in via continuativa, con provvedimento del Sindaco, per un periodo di anni cinque, soggetto a revisione annuale. Del provvedimento con cui si assegna

l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare con sé.

4. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.
L'arma va normalmente tenuta con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. All'interno delle sedi di servizio, l'arma, va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo dei veicoli in dotazione, l'arma, deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nelle massime condizioni di sicurezza e secondo le normative vigenti.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazioni.
6. Il responsabile può disporre, con provvedimento motivato ed in ogni momento, il ritiro temporaneo dell'arma. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato del Sindaco e comunicato al Prefetto.

Art. 5 **(Casi di porto dell'arma)**

1. I servizi da effettuarsi nel territorio comunale portando l'arma comune da sparo sono i seguenti:
 - a) *Servizi effettuati sul territorio comunale ai fini della vigilanza in materia di Polizia Locale, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;*
 - b) *Servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle altre sedi di proprietà comunale;*
 - c) *Servizi notturni e di pronto intervento.*
2. E' fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori dell'ambito territoriale comunale e/o sovracomunale di svolgimento del servizio nei seguenti casi:
 - a) *Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previo accordi tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del responsabile del Servizio di Polizia Locale;*
 - b) *Missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Locale;*
 - c) *Servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, della Legge n.65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del responsabile del servizio di P.M.;*
 - d) *Operazioni di polizia di iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio del Comune;*
 - e) *Per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, qualora la sede o gli uffici decentrati della Polizia Municipale non possiedano locali o attrezzature adeguati alla custodia dell'armamento;*

- f) *Per servizi di collegamento;*
- g) *Per raggiungere il poligono di tiro a segno dal luogo di servizio o dal proprio domicilio e viceversa.*

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n° 145 del 4.3.1987 e ss. mm. e ii., al personale, assegnatario dell'arma, in via continuativa, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.
4. A tutto il personale, durante lo svolgimento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, è fatto obbligo di portare l'arma di ordinanza ed eventualmente anche gli strumenti di autotutela a loro assegnati.

Art. 6

(Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario)

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 4, deve:
 - a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) Applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle Esercitazioni di tiro organizzate da Comando presso la sezione del tiro a Segno nazionale di Piacenza.

Art. 7

(Strumenti in dotazione individuale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente Regolamento, al personale del *Servizio di Polizia Municipale* sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) Fischiello;
 - b) Manette;
 - c) Dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
 - d) Segnale distintivo di cui art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della strada;
 - e) Guanti antitaglio ed antisiringa ad alta protezione;
 - f) Ogni altro eventuale strumento tecnico o di ausilio ritenuto necessario ed idoneo dal Responsabile di Servizio.

Art. 8

(Strumenti di autotutela)

In tutti i servizi all'esterno, ossia da effettuarsi al di fuori della sede comunale o uffici decentrati della Polizia Municipale, al personale del *Servizio di P.M.* sono assegnati, inoltre, strumenti di autotutela che non sono classificati come arma.

1. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intende lo spray antiaggressione RSG2 conforme al nuovo *Decreto legge del 12 maggio 2011 n. 10* e il distanziatore di sicurezza.
2. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico, sul quale risultino con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento.

Art. 9

(Caratteristiche degli strumenti di autotutela)

1. Lo spray irritante antiaggressione RSG2, conforme al nuovo *Decreto Legge del 12 maggio 2011 n. 10*, consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone ed animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in lingua italiana, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
2. Il distanziatore di sicurezza consiste in un dispositivo, di colore bianco composto da elementi telescopici che in condizioni di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario. Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimano un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.

Art. 10

(Rinvio alle norme di legge e di regolamento)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo, valgono le norme legislative e Regolamentari vigenti in materia di armi.


Art. 11

(Entrata in vigore)


1. Il presente regolamento diventa esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini previsti dalle normative vigenti.
2. Copia del presente regolamento viene trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Piacenza.



COMUNE DI PONTENURE
PROVINCIA DI PIACENZA




POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO PER
L'ARMAMENTO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA



REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE